

## REGOLAMENTO (CE) N. 1814/2003 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2003

## relativo ad una misura particolare d'intervento per i cereali in Finlandia e in Svezia per la campagna 2003/2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'avena è uno dei prodotti assoggettati all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali. Tuttavia essa non rientra tra i cereali di base di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92 per i quali è previsto un acquisto all'intervento.
- (2) L'avena rappresenta una produzione importante e tradizionale in Finlandia e in Svezia, che ben si adatta alle condizioni climatiche di quei paesi. Tale produzione è di gran lunga superiore al fabbisogno dei suddetti paesi talché questi sono stati costretti a smerciare le eccedenze verso paesi terzi. La loro adesione alla Comunità non ha per nulla mutato la situazione preesistente.
- (3) Un'eventuale riduzione della coltivazione di avena in Finlandia e in Svezia andrebbe a vantaggio di altri cereali che beneficiano del regime di intervento, in particolare a vantaggio dell'orzo. La situazione dell'orzo è caratterizzata da una sovrapproduzione sia nei due suddetti paesi nordici che nell'intera Comunità. Un passaggio dalla coltivazione dell'avena verso quella dell'orzo non farebbe che aggravare tale situazione eccedentaria. È pertanto opportuno garantire che l'avena possa continuare ad essere esportata verso paesi terzi.
- (4) L'avena può formare oggetto della restituzione di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92. A motivo della loro situazione geografica la Finlandia e la Svezia si trovano, per quanto riguarda l'esportazione, in una posizione meno favorevole rispetto ad altri Stati membri. La fissazione di una restituzione sulla base del suddetto articolo 13 va a vantaggio innanzi tutto delle esportazioni da questi altri Stati. Occorre pertanto prevedere che la produzione di avena nei due paesi nordici venga sempre più sostituita da quella di orzo. È quindi logico attendersi, nel corso delle future campagne, il conferimento all'intervento in Finlandia e in Svezia, conformemente all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1766/92, di considerevoli quantità di orzo la cui unica

possibilità di smercio consiste nell'esportazione verso paesi terzi. Tali esportazioni a partire dalle scorte di intervento sono più costose per il bilancio comunitario che le esportazioni dirette.

- (5) Una misura speciale d'intervento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 1766/92 permette di evitare questi costi supplementari. Tale intervento può assumere la forma di una misura destinata ad alleviare il mercato dell'avena in Finlandia e in Svezia. La concessione di una restituzione sulla base di una gara, applicabile soltanto all'avena prodotta ed esportata a partire dai suddetti due paesi, costituisce la misura più adeguata in tale contesto.
- (6) La natura e gli obiettivi della suddetta misura rendono appropriata l'applicazione, per quanto di ragione, dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 1766/92 e dei relativi regolamenti di applicazione, in particolare il regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio in relazione alla concessione delle restituzioni all'esportazione e le misure da adottare in caso di turbative nel settore dei cereali <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1431/2003 <sup>(4)</sup>.
- (7) Il regolamento (CE) n. 1501/95 prevede, fra gli impegni dell'aggiudicatario, l'obbligo di presentare una domanda di titolo d'esportazione e di costituire una cauzione. Occorre stabilire l'importo di tale cauzione.
- (8) I cereali in esame devono essere effettivamente esportati dagli Stati membri per i quali è stata istituita una misura particolare d'intervento. È quindi necessario limitare l'utilizzazione dei titoli di esportazione alle esportazioni a partire dallo Stato membro in cui il titolo è stato richiesto e all'avena prodotta in Finlandia e in Svezia.
- (9) Per garantire la parità di trattamento di tutti gli interessati, è necessario prevedere che la durata di validità dei titoli rilasciati sia identica.
- (10) Per garantire il corretto svolgimento della procedura di gara all'esportazione, occorre stabilire un quantitativo minimo nonché il termine e la forma di trasmissione delle offerte agli organismi competenti.
- (11) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

<sup>(1)</sup> GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.<sup>(2)</sup> GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.<sup>(4)</sup> GU L 203 del 12.8.2003, pag. 16.